



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI

Provincia di Macerata

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Del 16-04-2021

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 2021: APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di aprile alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

NARDI EMILIANO	P	ALTOBELLI PAOLO	P
SANTAMARIANOVA GABRIELE	P	STRUZZI MAURO	A
RICCI PIETRO	P	MINNOZZI FERRUCCIO	P
FEDELI GIOVANNI	P	MOCCI ALBERTO	P
ZUCCHINI ANDREA	P	D'ERCOLE NICOLA	A
PIZZI NATALE	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor NARDI EMILIANO in qualità di SINDACO e partecipa il Segretario Montaruli Angelo.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FEDELI GIOVANNI
ZUCCHINI ANDREA
MOCCI ALBERTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Preso atto:

-Che l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

-dell'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 disposto con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021);

- che il comma 4 dell'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 dispone: "Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000"

Preso atto che il legislatore non ha ricompreso tra le occupazioni assoggettabili al nuovo canone le occupazioni effettuate su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, mentre per le esposizioni pubblicitarie non è stata ricompresa nel presupposto del canone la pubblicità sonora;

Preso atto, altresì, che le esposizioni pubblicitarie che costituiscono il presupposto del canone sono quelle effettuate mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;

Viste le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'art. 1, della Legge 160/2019 ed in particolare le esenzioni relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari che delimitano il perimetro del presupposto del nuovo canone;

Ritenuto che le esposizioni pubblicitarie assoggettabili al nuovo canone, tenuto conto delle esenzioni di cui al punto precedente, siano quelle realizzate mediante uno dei mezzi elencati dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Ritenuto altresì necessario regolare le esposizioni pubblicitarie su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle Province o Città metropolitane visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, mediante la previsione di apposita dichiarazione da presentare a questo Ente ai sensi della lett. e) del comma 821 dell'art. 1 della Legge 160/2019;

Visto l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Ls. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa

l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare l'art. 42, lett. f) in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Visto l'art. 1, comma 817 della Legge 160/2019 che testualmente recita: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;

Visti i commi 826 e 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera modificabili ai sensi del comma 817 riportato al punto precedente;

Visti gli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 relativi all'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e di tutte le entrate comunali, ed in particolare l'art. 52, comma 5, lett. b) il quale prevede che le relative attività siano affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: “1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, istituito presso il Ministero delle Finanze; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore ...”;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 5, in data odierna;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:

Presenti n. 9; favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Minnozzi, Mocci), contrari n. 0,

DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
- 3) di approvare il «Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa.
- 4) di dare atto che i suddetti regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio 2021 stante l'obbligatorietà della loro istituzione, salvo che il legislatore non intervenga per procrastinare l'entrata in vigore del nuovo canone;
- 5) di rinviare a data successiva l'entrata in vigore dei predetti regolamenti qualora tale facoltà sia prevista da norme di legge anche sopravvenute, restando applicabili, in tal caso, i vigenti regolamenti comunali e le discipline normative in materia;
- 6) di dare atto che il nuovo "canone" dal momento della sua entrata in vigore sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- 7) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;

Inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con successiva e separata votazione:

Con voti: favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Minnozzi, Mocci), contrari n. 0;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to Montaruli Angelo

Il SINDACO
f.to NARDI EMILIANO

=====

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSETTI RAG.ELISABETTA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. 341
Copia della presente deliberazione viene pubblicata da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Serravalle di Chienti, lì 23-04-21

Il Responsabile del Servizio
f.to FALCIONI FIORELLA

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Serravalle di Chienti, lì 23-04-21

Il Responsabile del Servizio
f.to FALCIONI FIORELLA

=====

Per copia conforme all'originale.

Serravalle di Chienti, lì

Il Responsabile del Servizio